



AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA

(Edizione data 05/07/2025)

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: BONFIGLIO DANIELA

Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr. A000727901 in data 03.04.2023

in qualità di responsabile dell'attività di Intermediazione assicurativa della BONFIGLIO ASSICURAZIONI DI DOTT.SSA DANIELA BONFIGLIO iscritta al RUI nr. A000727901 in data 03.04.2023

Sede Legale: Indirizzo Via X Giornate, 7 – 25038 Rovato (BS)

Sede Operativa: Indirizzo Via X Giornate, 7 – 25038 Rovato (BS)

Recapito telefonico 030.7704520 – 371.1542383

Indirizzo internet e di posta elettronica: www.bonfiglioassicurazioni.it – info@bonfiglioassicurazioni.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'agenzia: bonfiglio.daniela@legalmail.it

Indirizzo Internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione: www.bonfiglioassicurazioni.it

L'Autorità competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto di una impresa di assicurazione o più imprese di assicurazione

La denominazione dell'Impresa di cui distribuisce il prodotto è

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

UCA – Assicurazione Spese legali e Peritali S.p.A.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

b) il contratto viene distribuito sulla base di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con i seguenti intermediari:

Proponente - nome intermediario – Rui sez.

Emittente - nome intermediario – Rui sez.

AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA

(Edizione data 05/07/2025)

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;

dichiara di avere o potrebbe avere un rapporto d'affari con le Imprese di Assicurazione di seguito elencate:

Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA

Helvetia Vita S.p.A.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

UCA – Assicurazione Spese legali e Peritali S.p.A.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

- dichiara che, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private, fornisce al contraente le ulteriori informazioni: ove vi fossero conflitti di interesse.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

- il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- relativamente ai contratti di assicurazione RC Auto, la misura delle provvigioni percepite dall'intermediario, calcolate in percentuale sul premio RC Auto globale, è la seguente:

Impresa	Tipologia Veicolo	Aliquota provvigionale
Helvetia SA	Autovettura	9,05%
Helvetia SA	Motoveicolo	9,26%
Helvetia SA	Autocarri	7,71%
Helvetia SA	Natanti	9,52%
Helvetia SA	Altri veicoli	9,26%
Nobis Assicurazioni S.p.A.	Autovettura	10%
Nobis Assicurazioni S.p.a.	Motoveicolo	10%
Nobis Assicurazioni S.p.a.	Autocarri	10%
Nobis Assicurazioni S.p.a.	Natanti	10%

AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA

(Edizione data 05/07/2025)

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Nobis Assicurazioni S.p.a.	Altri veicoli	10%
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	Settori I e II (compresi autocaravan)	10,00%
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	Settori III e IV	9,00%
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	Settori dal V al IX	10,00%

* I livelli provvigionali indicati sono percepiti dall'intermediario in rapporto diretto con la Compagnia.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione VI – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi dichiara:

- ☐ che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

Le modalità di pagamento ammessi sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Sezione VII – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa proponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione re-ativa al reclamo trattato all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.



AGENZIA GENERALE PLURIMANDATARIA

(Edizione data 05/07/2025)

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Si informa che il contraente (o l'assicurato, qualora non coincidano) può:

- a) esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Data __/__/____

Firma dell'Intermediario

Per ricevuta

Firma del contraente